

CODICE DI COMPORTAMENTO

AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 “DIPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Art.1 - Procedure di espletamento della gara d'appalto

1. Tutti gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere aggiudicati nel rispetto del Regolamento dell'attività negoziale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 agosto 2017.
2. Le sedute di gara d'appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, destinate all'apertura delle buste e alla comunicazione dei punteggi devono essere svolte pubblicamente e previo avviso a tutti i partecipanti alla procedura, ove non previsto nel bando di gara o nella lettera d'invito.
3. Nei capitolati, lettere d'invito e nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture dovrà essere inserito il patto d'integrità di cui all'**allegato A)**, parte integrante.

Art. 2 - Divieto di clausole individualizzanti

1. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.

Art. 3 - Divieto di subappalto a imprese che hanno partecipato alla gara

1. Con riferimento al principio della segretezza dell'offerta, non possono essere

autorizzati affidamenti di subappalti di alcun tipo ad imprese partecipanti alla medesima gara.

Art. 4 - Vigilanza

1. L'impresa che risulta aggiudicataria di un appalto, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sul luogo di esecuzione, dovrà comunicare i nominativi delle persone individuate e consentire la scelta dell' **AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO** (per brevità "**AGENZIA**").
2. Il personale di vigilanza dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che accedono al luogo di esecuzione siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia all'**AGENZIA**.
3. La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto.

Art. 5 - Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa

1. L'**AGENZIA** informerà il proprio personale, acquisendo le necessarie notizie dalla Prefettura di Sondrio, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso e di corruzione e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori.
2. A tal fine secondo le modalità che saranno individuate dall'**AGENZIA**, verranno predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento dell'**AGENZIA**.

Art. 6 - Donativi, Utilità e Disciplina

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società,

associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al Direttore. Un'eccezione è ammessa solo per i regali d'uso di modico valore di apparente valore fino ad **euro 300,00 (trecento,00)** in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso rapporti di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al Direttore.

2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al Direttore ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività assegnata.
4. Saranno garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita.
5. Il Direttore si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
6. L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare.

Art. 7 - Questionario

1. I dipendenti dell'**AGENZIA** ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario **allegato B**), indicando:

- a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbia aderito o aderisce ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato;
- c) se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione

L'**AGENZIA** al fine di verificare la professionalità ed affidabilità dei dipendenti con riferimento al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso o di partecipazione ad associazioni criminali, provvederà ad acquisire le notizie presso le strutture competenti.

Art. 9 - Obbligo di riferire

1. Il dipendente di qualsiasi livello deve comunicare - non appena ne viene a conoscenza – al Direttore di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o per altri reati.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 10 - Assegnazione

Il Direttore può assegnare ad altro dipendente, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando, anche sulla base del questionario redatto dal dipendente, o per notizie acquisite nell' esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso o di altre influenze da parte di associazioni criminali sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 11 - Trasparenza dell'azione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, deve astenersi a partecipare all'adozione di

decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

Art. 12 - Identificazione

Con riferimento al principio della trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa od organizzata, saranno adottati adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono al complesso immobiliare fuori delle manifestazioni organizzate.

Art. 14 - Obbligo di costituzione di parte civile

La possibilità di costituzione di parte civile ad opera dell'**AGENZIA** è prevista per i processi relativi ai delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti della stessa **AGENZIA**.

